



Città Metropolitana di Reggio Calabria
Al Sindaco f.f.

Prot. n° 13820 Sind. f.f.

Reggio Calabria, 24/02/2022

Tit. 01 classe 01 sott cl. 03
Fasc. ___ sott fasc ___ Anno 2022

Oggetto: Ordinanza sindacale ex art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; ex art.117 comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; ex art. 191 del D.Lgs 3 aprile 2016 n. 152 e s.m.i.; ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, integrativa dell'Ordinanza prot. n° 12900 del 21/02/2022.

PREMESSO CHE

- Con l'Ordinanza Sindacale n°12900 del 21/02/2022, è stato consentito che i rifiuti cer/eer 191210, prodotti dagli impianti di selezione di Sambatello, Gioia Tauro, Cicerna, Siderno San Leo, potessero essere conferiti anche presso quegli impianti autorizzati all'esecuzione di operazioni di recupero R3 ed R12;
- l'Ordinanza 12900 è stata emanata per far fronte all'emergenza causata dall'accumulo negli impianti di Sambatello, Gioia Tauro, Cicerna, Siderno San Leo del rifiuto speciale non pericoloso eer 191210, rimasto stoccato a seguito del fermo delle linee del forno di Gioia Tauro;

DATO ATTO CHE

- oltre alle operazioni sui rifiuti R3 ed R12, consentite dall'Ordinanza 12900, si è manifestata la necessità di prevedere anche l'esecuzione dell'operazione di recupero R13, sui rifiuti classificabili con il codice 191210;

RICHIAMATA

- la nota registrata al num.13508 in data 23/02/2022, con la quale l'ARPACAL, quale organo tecnico designato in materia, ha espresso il proprio parere favorevole;
- l'Ordinanza 12900 del 21/02/2022, che rimane ancora in vigore;

Ad integrazione dell'Ordinanza 12900 del 21/02/2022, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

ORDINA

- in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 29 decies e 29 quaterdecies D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/2012, Regolamento Regionale approvato con DGR n°381 del 31/10/13 e

Regolamento Regionale n°3/2008, ove non espressamente abrogato, che i rifiuti cer/eer 191210, compresi quelli già prodotti dagli impianti di selezione di Sambatello, Gioia Tauro, Cicerna, Siderno San Leo, successivamente al fermo delle due linee del forno, potranno essere conferiti anche presso quegli impianti che siano autorizzati all'esecuzione di operazioni di recupero R13;

- che i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani di Sambatello (Recosamb scarl), Gioia Tauro e Siderno (Ecologia Oggi) dovranno, se non già fatto precedentemente, entro 15 giorni dalla ricezione della presente ordinanza, presentare alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente, istanza di modifica non sostanziale delle autorizzazioni già rilasciate per il funzionamento degli impianti di trattamento rifiuti;
- Con l'istanza di modifica non sostanziale, i gestori degli impianti, ove non vi abbiano già provveduto, dovranno richiedere l'inserimento, negli atti autorizzativi regionali, delle operazioni di recupero "R" tra le modalità di trattamento, in procedura straordinaria, dei rifiuti eer 191210, in uscita dagli stessi impianti di trattamento dei rifiuti urbani;

DISPONE

1. in complessivi 180 giorni la validità della presente ordinanza a partire dalla data di emissione, così come previsto all'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
2. che possa cessare anticipatamente la validità dell'Ordinanza 12900 del 21/02/2022 e della presente ordinanza, nel momento in cui sarà ripristinato a pieno regime ordinario il funzionamento dell'impianto termovalorizzazione di Gioia Tauro, nel caso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che hanno determinato l'adozione delle Ordinanze;
3. che tutte le operazioni che saranno effettuate sui rifiuti trattati presso gli impianti di Sambatello, Gioia Tauro e Siderno siano condotte nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo;
4. che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali da parte delle Autorità competenti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 650 c.p.

La presente ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Online per 15 gg. consecutivi.

Copia della stessa sarà tempestivamente notificata a mezzo pec:
alla ditta Recosamb
recosambscarl@legalmail.it

alla ditta Ecologia Oggi
ecologiaoggi@legalmail.it

al comune di Reggio Calabria
protocollo@postacert.reggiocal.it

al comune di Gioia Tauro
protocollogioiatauro@asmepec.it

al comune di Siderno
comune.siderno@asmepec.it

a S. E. il Prefetto di Reggio Calabria
protocollo.prefrc@pec.interno.it

al Presidente della Regione Calabria
presidente@pec.regione.calabria.it

al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria
dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

al Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria
reggiocalabria@pec.arpacal.it

al Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

al Ministro della Salute
gab@postacert.sanita.it

al Ministro dello Sviluppo Economico
urp@pec.mise.gov.it

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario per soli motivi di legittimità al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

Dott. Carmelo Versace